

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2026

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Roma

**Pubblicazione Decreto Direttoriale n. 132 del 11/06/2026**

Documento allegato

*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 13, comma 5, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";



**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**VISTO**, in particolare, il comma 4-*bis*.2 dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-*bis* del soprarichiamato decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale "Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga";



**VISTO** il decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021, con il quale l'allora Ministero della Transizione ecologica ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio di un tratto di elettrodotto in cavo interrato a 132 kV della linea esistente 132 kV "Mercallo - Cameri" - T.801, partendo dal sostegno n. P.22 fino alla C.P. di "Cameri" nei Comuni di Borgo Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri, in provincia di Novara, Regione Piemonte, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che le opere autorizzate con il summenzionato decreto direttoriale derivano dall'attuazione del "Protocollo d'Intesa Realizzazione di un nuovo elettrodotto in doppia terna a 380 kV tra le stazioni elettriche di Trino Vercellese (VC) e Lacchiarella (MI): tratto ricadente in Regione Piemonte" del 28 maggio 2009, condiviso dalla Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e gli interferiti dall'intervento stesso, il quale prevede, tra gli altri interventi, la realizzazione di una «Variante in cavo della linea a 132 kV Mercallo – Cameri per una lunghezza di circa 23 km e demolizione del collegamento a 220 kV tra la linea Mercallo – Cameri e Magenta – Pallanzeno per una lunghezza di circa 2,5 km».;

**CONSIDERATO** che il progetto, nello specifico, prevede:

- ✓ la costruzione di un tratto di elettrodotto in cavo interrato a 132 kV partendo dal sostegno n. P.22 della linea esistente 132 kV "Mercallo - Cameri" - T.801, fino alla C.P. di "Cameri", per una lunghezza complessiva di circa 23 km;
- ✓ la demolizione del corrispondente tratto di linea aerea "Mercallo - Cameri", dall'esistente sostegno n. P.22 (sostegno escluso) fino al portale sito nella cabina primaria di "Cameri" per una lunghezza di 22 km e 104 sostegni - da effettuare solo a seguito dell'entrata in esercizio delle nuove opere elettriche - e la dismissione di un tratto di elettrodotto aereo in doppia terna a 220 kV (ex "Mercallo – Cameri" e "Magenta – Pallanzeno") attualmente non utilizzato, per circa 2,4 km di lunghezza e 7 sostegni;



**VISTO** il punto 5 dell'articolo 4 del summenzionato decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021, che stabilisce il termine per la realizzazione delle opere in anni cinque, decorrenti dal 30 aprile 2021;

**VISTA** l'istanza, acquisita al prot. Mase n. 6655 del 14 gennaio 2026, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di realizzare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell'art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., giusta procura autenticata dal Notaio Dott. Marco De Luca in Roma, repertorio n° 48.802, raccolta n° 28.623, registrata a Roma 3 il 31 luglio 2024 al n° 16.527, Serie 1T, il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 30 aprile 2026, dell'efficacia del summenzionato decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021, dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), l. 34/2022, del vincolo preordinato all'esproprio, compresa la proroga dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del predetto termine di ultimazione dei lavori;

**VISTA** la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

**VISTA** la sopracitata istanza del 14 gennaio 2026, con la quale la Società ha altresì trasmesso la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021;

**VISTA** la nota prot. n. 46232 del 2 marzo 2026, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di



proroga dell'efficacia del decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021, della validità della pubblica utilità, del vincolo preordinato all'esproprio, dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 del summenzionato decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021, invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 95989 del 5 maggio 2026, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto dell'esito dell'iter istruttorio in oggetto, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

**CONSIDERATO** che, nella sopracitata istanza, acquisita al prot. Mase n. 6655 del 14 gennaio 2026, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che la realizzazione delle opere autorizzate con il sopracitato Decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021 non ha ancora avuto inizio a causa di un rallentamento sostanziale, con conseguente slittamento dell'avvio dei cantieri rispetto a quanto pianificato, dovuto alle ragioni di seguito riportate:

- Le notevoli difficoltà operative legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, che hanno comportato un rallentamento delle attività preliminari e di coordinamento, che hanno inciso negativamente sulla regolare programmazione delle fasi iniziali del progetto, contribuendo ad un complessivo slittamento dell'avvio delle attività, aggravate ulteriormente altresì dalle imprevedibili conseguenze del conflitto tra Ucraina e Russia, che ha inciso negativamente sulla disponibilità e sui tempi di consegna delle forniture, hanno determinato un significativo allungamento delle tempistiche relative sia alla fase di progettazione esecutiva sia all'approvvigionamento dei materiali necessari per la realizzazione delle opere;
- il significativo ritardo legato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle indagini preliminari finalizzate alla mappatura e alla verifica dei sottoservizi interferenti, riconducibile a tempistiche di rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti gestori più lunghe rispetto a quanto inizialmente previsto, ha comportato una dilatazione dei tempi;
- il notevole ritardo legato all'ottenimento delle autorizzazioni di secondo livello propedeutiche all'apertura del cantiere per la realizzazione delle opere, dovuto al fatto



che il procedimento di rilascio da parte degli Enti competenti si è rivelato significativamente più lungo rispetto alle previsioni iniziali, ha comportato una dilatazione dei tempi;

**PRESO ATTO** che i lavori di ultimazione dell'opera non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, *“Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario”*;

**VISTI** gli atti di ufficio;

**RITENUTO** di concedere la proroga richiesta;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. E' prorogata di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 30 aprile 2026, l'efficacia del decreto autorizzativo n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021.
2. E' prorogato di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 30 aprile 2026, il termine di ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del Decreto n. 239/EL-450/332/2021 del 30 aprile 2021.
2. Sono altresì prorogati di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 30 aprile 2026, i termini dell'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come sostituito dall'art.



13-bis, comma 1, lettera b), L. 34/2022, nonché del vincolo preordinato all'esproprio, compresa la proroga dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 DPR 327/2001.

## **Articolo 2**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE  
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI**

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

Marilena  
Barbaro  
Ministero  
dell'Ambiente e  
della Sicurezza  
Energetica  
Direttore  
Generale  
05.06.2026  
10:04:56  
GMT+02:00

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

*(Arch. Gianluigi Nocco)*

GIANLUIGI  
NOCCO  
Ministero  
dell'Ambiente e  
della Sicurezza  
Energetica  
Direttore Generale  
09.06.2026  
13:28:38  
GMT+01:00